LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

TRIBUTI ALTRI

Dott. LUCIO LUCIOTTI - Presidente -

Dott. COSMO CROLLA - Rel. Consigliere -

Dott. RITA RUSSO - Consigliere -

Dott. FILIPPO D'AQUINO - Consigliere -

Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI - Consigliere -

Ud. 25/11/2020 - CC

R.G.N. 18979/2019

Rep. CRON 1009 CUF CI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 18979-2019 proposto da:

(omissis) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis) (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis) (omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis) (omissis) [;

- ricorrente -

contro

COMUNE di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (omissis) (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis) (omissis), che lo rappresenta e difende;

- resistente -

7215/20

avverso la sentenza n. 8791/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONLAE del LAZIO, depositata il 13/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

Nr 18979/2019 rg

CONSIDERATO IN FATTO

1.La soc. (omissis) srl proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Rieti avverso l'avviso di accertamento nr.40/2017 del 10.3.2017 con il quale si richiedeva il versamento della differenza dell'ICI per l'anno di imposta 2011 non tenendosi conto della riduzione del 50% prevista dall'art 13 comma 3 del d.l 201/2011.

2.La CTP accoglieva il ricorso sul presupposto dell'intervenuta decadenza del Comune di Rieti dall'accertamento essendo decorsi i termini previsti dalla legge con assorbimento di tutti gli altri motivi relativi al merito della pretesa tributaria.

3.Proponeva appello il Comune di Rieti e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva il gravame sul presupposto che la soc. (omissis) srl non aveva provveduto a depositare presso il Comune la dichiarazione di inagibilità delle unità immobiliari impedendo, quindi, all'Ufficio Tecnico ogni verifica sulla asserita inagibilità ed inabitabilità.

4.Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di due motivi. Il Comune di Rieti si costituiva tardivamente chiedendo che fosse fissata l'udienza di discussione.

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con il primo motivo denuncia la ricorrente <<violazione degli artt. 1 comma 161 l. l. 296/2006 in riferimento all'art. 360 nr 3 cpc e omessa motivazione in riferimento all'art 360 nr 5 >> ; per avere l'impugnata sentenza ritenuto meritevoli di accoglimento le censure mosse dall'Ente impositore, ivi compresa quella relativa alla decadenza dall'accertamento dell'ICI 2011 di cui al primo motivo di appello senza nulla motivare al riguardo.

1.1. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cc e 8 d.lvo 504/1992 omessa motivazione in riferimento al dettato dell'art. 360 1 comma nr 5 cpc. Si argomenta che, contrariamente a quanto affermato dai giudici seconde cure, il Comune fosse a conoscenza dello stato di inagibilità e inabitabilità degli immobili oggetto dell'accertamento, documentato dalla perizia non esaminata dalla CTR, per avere, nell'ambito del procedimento di autotutela sui provvedimenti impositivi per gli anni 2006-2010, effettuato sopralluoghi e verifiche che determinarono l'annullamento degli atti di accertamento in quanto non prevedevano la riduzione dell'imposta del 50%

2. Il primo motivo del ricorso è fondato con assorbimento del secondo.

2.1 E' ormai noto come Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomalia motivazionale

che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione".

2.2 Come si evince dalla lettura della sentenza, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha accolto il ricorso del contribuente riconoscendo l'operatività dell'eccepita decadenza dall'accertamento ICI per l'anno 2011 e ritenendo assorbite tutte le altre questioni di merito sollevate con il ricorso introduttivo dalla società (omissis) srl.

2.3 La statuizione dei giudici di primo grado sul vizio formale dell'avviso di accertamento è stata oggetto di specifica doglianza da parte del Comune con il primo motivo di appello.

2.4 Il *thema decidendum* devoluto ai giudici di secondo grado era dunque in primo luogo quello di valutare la correttezza dell'applicazione da parte della CTP dell'art. 1 comma 161 l. 296/2006 in materia di decadenza dell'ente dall'avviso di accertamento.

2.5 La CTR ha completamente omesso di trattare tale questione limitandosi a ritenere <<*meritevoli di accoglimento le censure mosse dall'Ente Impositore avverso l'impugnata sentenza*>> .

3 In accoglimento del ricorso l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in

diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte,

accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 novembre 2020

Il Presidente
Dr. Lucio Luciotti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 20 GEN 2021
Il Funzionario Giudiziario

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA